

TRIBUNALE DI BIELLA

Il Presidente,

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8.03.2020 recante
*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”*;

visto il D.L. 8.03.2020 n.11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

rilevato che nel citato D.L. 08.03.2020 n. 11 si prevede all'art. 1 che, a
decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le
eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a
data successiva al 22 marzo 2020;

visto il proprio provvedimento del 09.03.2020 riguardante le udienze ivi fissate,
che si richiama;

ritenuto che sia necessario dare indicazioni univoche ai magistrati ed al
personale in ordine alla condotta da tenere per l'ulteriore periodo fino al 22
marzo 2020, periodo in cui, come di consueto, sono in programmazione udienze
civili e penali;

DISPONE

Le udienze civili e penali del Tribunale di Biella e degli uffici del Giudice di
Pace di Biella in calendario dal 9 al 22 marzo 2020 sono tutte rinviate d'ufficio
ad una data successiva al 22 marzo (compatibilmente con i calendari di
udienza), che i giudici provvederanno tempestivamente a comunicare alle
relative cancellerie.



Fanno eccezione le udienze, che quindi saranno regolarmente tenute, nei casi previsti dall'art. 2 comma 2 lettera g) D.L. 8.03.2020 n. 11, in particolare nelle seguenti tipologie di procedimenti:

a) Settore Civile (richiamato comunque l'art. 2, comma 2, lett. g) D.L. 8.3.2020, n. 11):

1-nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (secondo la valutazione dell'indifferibilità del procedimento, qualora la sua ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti, dovendosi rispettare la *ratio* dei provvedimenti normativi di cui in premessa volti al raggiungimento del cosiddetto "distanziamento sociale" a tutela della salute pubblica);

2- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

3-nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

4-nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (TSO);

5-nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);

6-nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

7-nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;



8-nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (quando il Tribunale è organo di appello);

9- in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso (che può riguardare non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti), la dichiarazione di urgenza per i procedimenti pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del giudice o del presidente del collegio, nel caso di procedimenti introdotti *ex novo* dal presidente del tribunale o di sezione

b) Settore penale (richiamato comunque l'art. 2, comma 2, lett. g) D.L. 8.3.2020, n. 11):

1-convalida dell'arresto o del fermo;

2-giudizi direttissimi;

3- nei seguenti casi quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute o internate;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

4-nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio.

I magistrati si coordineranno con il presidente del tribunale e con le cancellerie per l'attuazione dell'art. 1 DL n. 11/20 secondo le indicazioni fornite nel presente provvedimento.

Si richiamano e si confermano tutti i precedenti provvedimenti di limitazione all'accesso agli uffici giudiziari (Tribunale, UNEP, Giudice di Pace), consentito solo per l'espletamento di atti urgenti ed indifferibili invitando tutta l'utenza - qualificata e non - all'utilizzo dei mezzi informatici per le interlocuzioni con gli uffici.

Si comunichi:

a tutti i magistrati togati ed onorari del Tribunale;

ai magistrati dell'ufficio del Giudice di Pace;

al dirigente amministrativo del Tribunale;

alle cancellerie civili e penali del Tribunale e dell'ufficio del giudice di pace;

all'ufficio UNEP;

per conoscenza,

al Presidente della Corte di Appello,

al Procuratore della Repubblica

all'Ordine degli avvocati di Biella.

Biella, 9.3.2020

Il presidente
(dott. Paola Rava)